

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

## I

La legge del 24 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione delle acque è modificata come segue:

*Art. 37 cpv. 1 lett. a, b<sup>bis</sup> (nuova)*

<sup>1</sup> I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se:

a. la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2, della LF del 21 giugno 1991<sup>4</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua);

b<sup>bis</sup>. è necessario per impiantare una discarica in nessun altro luogo se non nell'ubicazione prevista e nella quale si deposita materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato;

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF ...  
2 FF ...  
3 RS 814.20  
4 RS 721.100